

Procedura
“Segnalazioni *Whistleblowing*”



Febbraio 2026



INDICE

1. Campo di applicazione e finalità	3
2. Riferimenti.....	4
3. Destinatari.....	6
4. Oggetto della Segnalazione.....	7
5. Contenuto della Segnalazione.....	9
6. Segnalazioni anonime.....	10
7. Canali di Segnalazione	10
7.1. Canali interni di Segnalazione	13
7.1.1. Gestore della Segnalazione	14
7.1.2. Fasi del processo della Segnalazione interna	21
1) Ricevimento della Segnalazione	21
2) Esame preliminare.....	22
3) Fase istruttoria	22
4) Fase decisoria e di reporting	23
5) Archiviazione e conservazione della documentazione	25
7.2 Canale esterno di Segnalazione (ANAC), divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità competente	27
7.3. Misure di protezione e procedura di Segnalazione delle ritorsioni	30
8. Tutela della riservatezza del Segnalante	33
9. Esclusione della tutela	38
10. Tutela del Segnalato	38
11. Sistema disciplinare	39
12. Protezione dei dati personali	41



1. Campo di applicazione e finalità

La presente Procedura, che costituisce allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo di LEAT S.p.A. (di seguito, “LEAT” o “Società”), ha l’obiettivo di regolamentare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni c.d. *whistleblowing*, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023 (“Decreto”), nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e delle tutele previste dalla legge per il Segnalante, il Segnalato e gli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

La Procedura, inoltre, disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l’archiviazione e la successiva cancellazione delle stesse e della documentazione correlata, con le modalità e le tempistiche indicate nel presente documento.

Il perimetro di applicazione coincide con quello descritto dal D.Lgs. n. 24 del 2023 ed attiene a tutte le violazioni che sono previste nel citato Decreto, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

Scopo della procedura in esame è, altresì, quello di informare adeguatamente tutti i destinatari della disciplina sul whistleblowing dettata dal D.Lgs. n. 24 del 2023 in merito ai canali di segnalazione istituiti all’interno della Società.

A tal fine, le informazioni contenute nel documento, unitamente alle istruzioni operative per l’utilizzo dei canali di segnalazione ed all’Informativa *privacy*, sono pubblicate in apposita sezione del sito della società, sulla rete intranet ed affisse sulla bacheca aziendale.



Per quanto non espressamente indicato dalla Procedura, si fa rinvio al D.Lgs. n. 24 del 2023, alle Linee Guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 311 del 2023¹, così come modificate dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, nonché alla Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 recante Linee guida sulla gestione dei canali interni, nonché al Regolamento ed alle istruzioni operative disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

2. Riferimenti

- Modello Organizzativo “231” di LEAT S.p.A.
- Sistema disciplinare
- Codice Etico
- DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231: *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*

¹ Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 2023): (“Istituzione dei canali di Segnalazione”): *“I soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato cui si applica il D.Lgs. n. 24/2023, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, definiscono in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle Segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di Segnalazione.*

Nell’atto organizzativo, adottato dall’organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:

- *il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l’accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella Segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;*
- *le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing.*

Laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 suddetti canali interni di Segnalazione sono previsti all’interno di tali Modelli”.



- DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 2023: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 *“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione””*.
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 che ha modificato la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Procedure per la presentazione delle segnalazioni esterne”*.
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 recante le *“Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione”*.
- D.Lgs. n. 211 del 2025 recante la nuova disciplina in materia di misure restrittive dell’Unione Europea, che ha modificato l’art. 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023, inserendo le violazioni relative a tali misure nel novero di quelle previste dal citato Decreto.



3. Destinatari

I Destinatari della Procedura coincidono con soggetti ai quali sono riconosciute le tutele del D.Lgs. n. 24 del 2023:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti e consulenti;
- fornitori;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la società.

La Segnalazione da parte di tali soggetti può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.



4. Oggetto della Segnalazione

Per “segnalazione” si intende la comunicazione di violazioni - compresi i fondati sospetti - di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal D.Lgs. n. 24 del 2023, nonché delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I bis del Titolo I, del libro II del Codice penale nonché dell'art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998².

Le condotte illecite oggetto della Segnalazione sono quelle tipizzate³ dal Legislatore all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023 e che, con riferimento ai

² Con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, **in vigore dal 24 gennaio 2026** e attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226, il legislatore ha introdotto nel Codice penale il nuovo **Capo I-bis del Libro II** (“Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea”), prevedendo un articolato regime sanzionatorio penale e amministrativo per le violazioni delle **misure restrittive dell'Unione Europea** (c.d. sanzioni UE).

Tra le principali fattispecie rilevano:

- la **violazione ed elusione delle misure restrittive UE** (art. 275-bis c.p.);
- la **violazione degli obblighi informativi** relativi a fondi e risorse economiche di soggetti designati (art. 275-ter c.p.);
- la **violazione delle condizioni di autorizzazioni** rilasciate nell'ambito delle misure restrittive (art. 275-quater c.p.);
- le **ipotesi aggravate, attenuate e colpose** connesse a tali condotte (artt. 275-sexies, 275-quinquies e 275-septies c.p.).

Ai fini del *whistleblowing*, l'art. 7 del D. Lgs. n. 211/2025 **estende espressamente l'ambito di applicazione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, includendo tra le “violazioni” segnalabili:

- le condotte riconducibili ai **nuovi reati di cui agli artt. 275-bis – 275-decies c.p.**;
- nonché le violazioni di cui all'**art. 12, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** concernenti l'immigrazione clandestina.

Pertanto, **le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni o tentativi di elusione delle misure restrittive dell'Unione Europea rientrano ora a pieno titolo nel perimetro di tutela del *whistleblowing***, con applicazione delle garanzie di riservatezza e protezione del segnalante previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

³ La Segnalazione può, altresì, riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei *whistleblowers* (Segnalanti). Per tale tipologia di Segnalazione, si fa rinvio al paragrafo relativo alla procedura di Segnalazione delle ritorsioni.



soggetti privati con meno di 50 dipendenti dotate del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ove la Società abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

Le Segnalazioni devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e, quindi, ricomprendono anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale⁴.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, non possono essere oggetto di Segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro⁵;
- le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al

⁴ Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) (cfr. Delibera ANAC n. 311 del 2023, pag. 27).

⁵ Sono quindi, escluse, ad esempio, le Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, Segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. (cfr. Delibera ANAC n. 311 del 2023, pag. 29).



Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;

- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

5. Contenuto della Segnalazione

Ai fini della corretta valutazione, è auspicabile che la Segnalazione contenga in modo chiaro almeno i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c. le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;
- d. le generalità o gli altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività), che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di Segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- f. l'indicazione di documenti a supporto della Segnalazione che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.



6. Segnalazioni anonime

Le Segnalazioni anonime ricevute sono equiparate a quelle ordinarie e non rientrano nell'ambito delle Segnalazioni cd. *whistleblowing*.

Tuttavia, nei casi di Segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano comunque le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023⁶.

Le Segnalazioni anonime pervenute possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate, sono registrate e conservate dal Gestore, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

7. Canali di Segnalazione

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 prevede i seguenti canali di Segnalazione:

- interni (in forma orale e scritta)
- esterno (ANAC)
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria

⁶ Anche mediante la piattaforma informatica è possibile l'invio di Segnalazioni anonime tramite l'opzione di invio attraverso la rete TOR, che garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle comunicazioni tra il Segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente.



In via prioritaria, i Segnalanti (*whistleblowers*) sono incoraggiati ad utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una Segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.


Il canale esterno e la divulgazione pubblica, inoltre, sono utilizzabili solo per talune delle tipologie di Segnalazione, come indicato dal Decreto citato e dalle Linee Guida ANAC.

Ed appunto, il ricorso al canale esterno ed alla divulgazione pubblica, per le Società con più di 50 dipendenti, è consentito esclusivamente per le Segnalazioni relative alle “Violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento” (*cfr. Delibera ANAC n. 311 del 2023*).

Per contro, con riferimento alle Segnalazioni riguardanti le violazioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, il canale utilizzabile è solo quello interno.

Per ulteriori dettagli riguardanti le altre ipotesi in cui è possibile ricorrere al canale esterno, si fa rinvio al paragrafo 7.2 della presente Procedura (“*Canale esterno di Segnalazione (ANAC) e divulgazione pubblica*”).

Inoltre, come recentemente affermato dall’ANAC, con la Delibera n. 479 del 26 novembre del 2025, il decreto contempla anche l’ipotesi in cui non sia prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. In tal caso, la persona segnalante potrà trasmettere la propria segnalazione ad ANAC mediante il canale esterno ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023. “*Potranno, quindi, segnalare ad ANAC mediante il canale esterno le persone che operano presso i soggetti del settore privato con media inferiore a 50 dipendenti, che non adottano il MOG 231 e non operano nei settori sensibili di cui all’Allegato al d.lgs. n. 24/2023*”.



Fonte: Delibera ANAC n. 311 del 2023 modificata con la Delibera 149 del 26 novembre del 2025⁷.

⁷ Come evidenziato dall'ANAC, nella Delibera n. 311 del 2023: "Il Legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

I soggetti del settore privato dispongono, invece, di poteri e di canali di Segnalazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il Decreto, inoltre, differenzia il possibile oggetto di Segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati. Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell'oggetto delle Segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare.

È fondamentale, pertanto, che tali soggetti operino nel pieno rispetto dei presupposti individuati dal legislatore e che gli enti mettano a disposizione dei potenziali segnalanti chiare informazioni al riguardo".

Nell'ottica di consentire - sia per i soggetti che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una più immediata comprensione di tali presupposti, nella tabella viene indicato ciò che i soggetti del settore pubblico e del settore privato possono segnalare e con quali canali".



7.1. Canali interni di Segnalazione

Nel rispetto del D.Lgs. n. 24 del 2023, delle Linee guida ANAC e delle *best practices* nazionali ed internazionali in materia di segnalazioni, LEAT S.p.a. ha istituito una pluralità di canali di segnalazione (in forma scritta e orale), tra loro alternativi, al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio e indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una Segnalazione.

La segnalazione interna destinata al Gestore delle segnalazioni della Società può essere presentata con le seguenti modalità alternative:

- a) invio mediante la **piattaforma informatica**;
- b) richiesta di **incontro diretto** fissato in tempi ragionevoli (canale orale);
- c) allegazione di **file vocali** mediante l'utilizzo della piattaforma informatica (canale orale alternativo);
- d) trasmissione mediante **posta ordinaria**, che rechi all'esterno la dicitura *"All'attenzione del Gestore delle segnalazioni whistleblowing – riservata personale"* all'indirizzo della sede legale della Società.

La piattaforma informatica rappresenta il canale preferenziale, posto che è dotato di meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di Segnalazione e consentono di mantenere riservati tutti i dati della Segnalazione.



In alternativa, il Segnalante potrà trasmettere la Segnalazione mediante il canale di posta ordinaria o richiedere un incontro di persona, che verrà svolto con le modalità specificate in seguito.

Nell'ipotesi di invio della Segnalazione mediante posta ordinaria, il soggetto interessato a presentare una Segnalazione dovrà indicare chiaramente nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di una Segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione.

La Segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, secondo le seguenti modalità:

- una prima busta contenente i dati identificativi del Segnalante (senza allegare copia del documento di identità);
- una seconda busta contenente il testo della Segnalazione e l'eventuale documentazione allegata;

entrambe inserite in una terza busta chiusa indirizzata al Gestore della Segnalazione, con indicazione esterna della dicitura "Riservata – Segnalazione Whistleblowing".

7.1.1. Gestore della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione è la persona, l'ufficio interno o il soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 24 del 2023.

La gestione delle segnalazioni può essere affidata ad un soggetto in composizione monocratica o plurisoggettiva.



Sul piano della normativa sulla *privacy*, il Gestore delle Segnalazioni deve:

- essere autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della Società, se si tratta di soggetto/i interno/i o, nel caso di soggetto esterno, Responsabile del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con la Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- assicurare indipendenza e imparzialità;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti⁸.

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare il Gestore delle segnalazioni, in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative a lui assegnate, lo stesso segnalerà la situazione di conflitto, al fine di consentire che la gestione del processo di segnalazione sia demandata ad altro soggetto adeguatamente formato e tempestivamente nominato.

Nel caso in cui, invece, il compito di Gestore sia attribuito in composizione collegiale, è sufficiente che il componente coinvolto nella segnalazione o che si trova in una situazione di conflitto di interessi, non partecipi al processo di gestione della segnalazione ed alle connesse attività istruttorie.

LEAT S.p.A. ha affidato all'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, il ruolo di Gestore, attribuendogli il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni, mediante formale nomina, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e della normativa *privacy*.

Sostituto del Gestore

⁸ Cfr. Linee Guida ANAC.



Qualora, in relazione ad una specifica Segnalazione, si verifichi una situazione idonea a compromettere l'imparzialità, l'autonomia o la continuità dell'azione del Gestore, si procede alla sua sostituzione, nei casi e secondo le modalità di seguito indicate, mediante attribuzione della gestione al Responsabile delle Risorse Umane di LEAT, formalmente individuato quale Sostituto del Gestore.

a) Conflitto di interessi

Sussiste conflitto di interessi quando il Gestore sia direttamente o indirettamente coinvolto nei fatti oggetto di Segnalazione, sia in qualità di soggetto segnalato sia in qualità di segnalante.

Il concetto di conflitto di interessi deve essere interpretato in senso estensivo, ricomprendendo non solo situazioni effettive e attuali, ma anche circostanze potenziali o semplicemente idonee a generare un ragionevole dubbio di parzialità. Il conflitto può configurarsi, ad esempio, qualora il gestore della segnalazione coincida con il soggetto segnalato o con una delle persone coinvolte nei fatti oggetto di segnalazione; qualora sussistano relazioni personali, familiari, professionali o rapporti gerarchici rilevanti con i soggetti interessati; qualora il gestore si trovi in una posizione di subordinazione, dipendenza funzionale o condizionamento organizzativo rispetto a tali soggetti; ovvero qualora abbia preso parte, anche indirettamente, ad attività, valutazioni o decisioni connesse ai fatti segnalati.

Il conflitto può inoltre emergere in presenza di interessi economici, vantaggi personali, pressioni interne o esterne, ovvero in ogni altra situazione in cui l'indipendenza di giudizio del gestore possa risultare compromessa o apparire



tale agli occhi di terzi. Anche la sola percezione di una possibile mancanza di imparzialità è idonea a incidere negativamente sulla credibilità del processo di gestione delle segnalazioni e sulla fiducia riposta nel sistema di controllo interno. In tali circostanze, è necessario che il gestore si astenga tempestivamente dalla trattazione del caso e che la segnalazione venga affidata a un soggetto alternativo dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti, garantendo così trasparenza, correttezza procedurale e tutela delle parti coinvolte

Qualora il Gestore rilevi la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale o apparente, rispetto a una Segnalazione ricevuta o da ricevere, egli è tenuto ad astenersi senza indugio dallo svolgimento di qualsiasi attività istruttoria, valutazione di merito o interlocuzione sostanziale relativa alla Segnalazione medesima.

Nel caso in cui la Segnalazione sia già pervenuta tramite piattaforma informatica, il Gestore non procede ad alcuna attività di inoltro manuale, copia, esportazione o trasmissione del contenuto della Segnalazione o della relativa documentazione. Egli provvede esclusivamente ad attivare la procedura di sostituzione, mediante comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, redatta in forma sintetica e priva di riferimenti al contenuto della Segnalazione o a dati riservati, al solo fine di consentire l'immediata attivazione del Sostituto.

L'assegnazione della Segnalazione al Sostituto avviene esclusivamente tramite abilitazione tecnica sulla piattaforma informatica, a cura della funzione IT o dell'amministratore di sistema autorizzato. Tale abilitazione è limitata alla singola pratica e per il tempo strettamente necessario alla relativa gestione.



Contestualmente, l'accesso del Gestore alla Segnalazione interessata è revocato o sospeso. Ogni operazione di abilitazione, revoca o riassegnazione è oggetto di tracciatura ai fini della sicurezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.

Il Gestore provvede altresì a informare il segnalante, tramite il medesimo canale utilizzato per l'invio della Segnalazione, che, per ragioni di potenziale conflitto di interessi, la gestione della pratica è stata trasferita al Sostituto. Tale comunicazione ha natura esclusivamente procedurale e non contiene dettagli sulle specifiche ragioni del conflitto, in quanto tali informazioni attengono all'assetto organizzativo interno e sono soggette ai principi di riservatezza e minimizzazione dei dati.

Gli obblighi di tempestività previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle Segnalazioni non subiscono interruzioni o sospensioni e si trasferiscono integralmente al Sostituto dal momento della sua abilitazione tecnica, garantendo continuità procedurale, imparzialità e tutela dell'affidamento del segnalante.

Qualora il conflitto di interessi sia rappresentato dal segnalante in sede di invio della Segnalazione tramite piattaforma, quest'ultimo può selezionare l'opzione di inoltrare diretto al Sostituto, fornendo una motivazione sintetica delle ragioni del presunto conflitto. In tale ipotesi, l'accesso alla Segnalazione è tecnicamente precluso al Gestore ordinario e consentito esclusivamente al Sostituto, previa abilitazione circoscritta alla singola pratica.

Nel caso in cui il Gestore coincida con il segnalante, egli opera esclusivamente in qualità di segnalante e non può in alcun modo trattare la propria Segnalazione in



veste di Gestore. In tale circostanza, la Segnalazione è indirizzata direttamente al Sostituto mediante selezione dell'apposita opzione in piattaforma ovvero, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, tramite immediata attivazione della procedura di riassegnazione da parte dell'Organo Amministrativo, con abilitazione tecnica del solo Sostituto e preclusione dell'accesso al Gestore.

Resta fermo che ogni fase della procedura di sostituzione deve essere adeguatamente documentata e tracciata, al fine di garantire trasparenza, correttezza procedurale, tutela della riservatezza e piena conformità alla normativa applicabile.

In presenza di conflitto di interessi, la gestione della Segnalazione è integralmente demandata al Sostituto fino alla sua definizione. Il Sostituto opera con i medesimi requisiti di autonomia e indipendenza ed è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali gravanti sul Gestore.

L'abilitazione del Sostituto è in ogni caso limitata alla specifica Segnalazione oggetto di sostituzione, senza accesso generalizzato alle ulteriori Segnalazioni presenti in piattaforma, nel rispetto dei principi di minimizzazione, riservatezza e tracciabilità.

Qualora la Segnalazione riguardi anche il Responsabile delle Risorse Umane, individuato quale Sostituto del Gestore, e sussista pertanto una situazione di conflitto di interessi in capo a entrambi i soggetti interni competenti, il segnalante potrà avvalersi del canale esterno istituito presso ANAC, ai sensi della normativa vigente.

b) Assenza o impedimento



In caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Gestore superiore a sette giorni, tale da non consentire il tempestivo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle Segnalazioni, la competenza è temporaneamente attribuita al Sostituto formalmente nominato, il quale opera con i medesimi requisiti di autonomia, indipendenza e riservatezza previsti per il Gestore.

L'attivazione della sostituzione avviene su comunicazione del Gestore, ove possibile, ovvero su iniziativa dell'Organo Amministrativo qualora l'assenza o l'impedimento non consentano tale comunicazione. In ogni caso, la sostituzione è formalizzata e adeguatamente documentata.

L'abilitazione del Sostituto alla piattaforma informatica è disposta per il tramite della funzione IT o dell'amministratore di sistema autorizzato ed è limitata esclusivamente alle Segnalazioni pendenti o pervenute durante il periodo di indisponibilità del Gestore. L'accesso è circoscritto alla singola pratica e per il tempo strettamente necessario alla relativa gestione, nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità, minimizzazione e tracciabilità degli accessi.

Durante il periodo di sostituzione, gli obblighi di tempestività previsti dalla normativa vigente decorrono regolarmente e fanno capo al Sostituto, senza interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.

Cessata la causa di assenza o impedimento, la competenza ritorna in capo al Gestore, previa revoca dell'abilitazione tecnica del Sostituto e ripristino degli ordinari livelli di accesso. Restano ferme la piena tracciabilità e la conservazione delle attività svolte nel periodo di sostituzione, ai fini della trasparenza, della continuità istruttoria e dell'eventuale verifica da parte degli organi di controllo.



7.1.2. Fasi del processo della Segnalazione interna

Il processo di Segnalazione interna si articola nelle seguenti fasi:

- ricevimento delle Segnalazioni;
- esame preliminare;
- fase istruttoria;
- fase decisoria e di *reporting*;
- archiviazione e conservazione della documentazione.

1) Ricevimento della Segnalazione

Nell'ambito della fase di ricevimento della Segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**⁹ e provvede a protocollare la segnalazione nel Registro delle Segnalazioni appositamente istituito;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni e dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni presentazione della Segnalazione;**

⁹ Nel caso di Segnalazione pervenuta mediante piattaforma, l'avviso di ricevimento è costituito dal codice univoco ("key code") generato automaticamente a seguito della Segnalazione ed inviato al Segnalante.



2) Esame preliminare

Preliminarmente, il Gestore verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto (cd. presupposti soggettivi e oggettivi).

Qualora, all'esito della valutazione preliminare, la Segnalazione risulti priva dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 e, pertanto, non sia qualificabile come Segnalazione di whistleblowing ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura, il Gestore ne dispone la trasmissione al competente soggetto e/o ufficio interno della Società, affinché sia trattata, ove ne ricorrano i presupposti, quale segnalazione ordinaria secondo le procedure aziendali applicabili.

Il Gestore informa tempestivamente la persona segnalante in merito alla diversa qualificazione della Segnalazione e alla sua eventuale trasmissione ad altra funzione competente.

Ferma restando la non applicabilità delle specifiche tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, il Gestore può comunque valutare, in un'ottica di maggiore tutela della persona segnalante e compatibilmente con la natura della Segnalazione e con le esigenze istruttorie, di garantire la riservatezza dell'identità della stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali.

3) Fase istruttoria

Nella fase istruttoria, il Gestore effettua un'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.



Più specificamente, la fase istruttoria prevede le seguenti attività:

- valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali con riferimento al contenuto della Segnalazione;
- verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna;
- eventuale scambio di informazioni con il Segnalante per ottenere chiarimenti o documenti ad integrazione;
- convocazione e audizione del Segnalante, del Segnalato e/o delle persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti;
- eventuale confronto o richiesta di documentazione ai Responsabili delle strutture interessate e, comunque con tutti coloro in condizioni di offrire un contributo all'esame della vicenda e, ove necessario, a professionisti esterni.

4) Fase decisoria e di reporting

A seguito dell'attività istruttoria svolta, il Gestore comunica al titolare del potere disciplinare l'esito degli approfondimenti svolti, in cui riporta un giudizio di ragionevole fondatezza, con adeguata motivazione, o di infondatezza del fatto segnalato (ad es. assenza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate e rilevanti; contenuto generico della Segnalazione; irrilevanza dei fatti oggetto della Segnalazione, etc.).

In particolare:



- qualora la Segnalazione riguardi dipendenti, la relazione è trasmessa al Datore di Lavoro per le valutazioni disciplinari di competenza;
- qualora riguardi componenti del Consiglio di Amministrazione, le determinazioni sono rimesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nei casi previsti, all'Assemblea dei Soci;
- qualora riguardi componenti del Collegio Sindacale, le determinazioni competono al Presidente del Collegio Sindacale ovvero, ove necessario, all'Assemblea dei Soci;
- qualora riguardi terzi (partner, fornitori, consulenti, ecc.), la relazione è trasmessa alla funzione aziendale competente per l'attivazione dei rimedi contrattuali e delle azioni di legge.

Resta fermo che il Gestore non irroga direttamente sanzioni, ma assicura la trasmissione degli esiti nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e delle tutele di riservatezza previste dalla normativa.

Tutte le attività di istruttoria svolte e il relativo esito dovranno essere adeguatamente documentate con particolare riferimento alle decisioni assunte.

In particolare, il Gestore, con cadenza annuale, predispone un'attività di reportistica riepilogativa relativa alla gestione delle segnalazioni pervenute.

Il *report* include, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza, informazioni quali: il numero complessivo delle segnalazioni ricevute, l'oggetto e la materia delle stesse, le attività istruttorie eventualmente svolte, gli esiti e le azioni intraprese. Tra queste ultime, rientrano – a titolo esemplificativo – l'archiviazione della Segnalazione, l'adozione di misure correttive o l'eventuale trasmissione della documentazione al titolare del potere disciplinare.



Il *report* viene trasmesso ai principali organi di controllo e di governo dell'organizzazione, in particolare: all'organo amministrativo e all'organo di controllo contabile.

Nel caso in cui sia nominato un Sostituto del Gestore, quest'ultimo predispone un autonomo report relativamente alle attività svolte in via sostitutiva.

- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Gestore, il Sostituto redige il report limitatamente al periodo e alle attività di propria competenza; il Gestore, una volta ripresa l'attività, continua la gestione ordinaria e include nel proprio report annuale anche un richiamo alle attività svolte dal Sostituto nel periodo di sostituzione.
- In caso di conflitto di interessi del Gestore in relazione a una o più segnalazioni, il Sostituto cura integralmente la gestione delle segnalazioni interessate dal conflitto e ne dà evidenza in un'apposita sezione del report, distinguendo tali fattispecie da quelle gestite ordinariamente dal Gestore, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e imparzialità del processo.

Resta fermo che la reportistica deve in ogni caso assicurare la chiara distinzione tra attività svolte dal Gestore e attività svolte dal Sostituto, nonché la puntuale indicazione delle ragioni della sostituzione (assenza/impedimento ovvero conflitto di interessi).

5) Archiviazione e conservazione della documentazione

Qualora la Segnalazione sia presentata mediante piattaforma, il *database* riepilogativo dei dati delle Segnalazioni (tracciati tramite *workflow*) assicura



l'archiviazione di tutta la documentazione, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi, di verifica di accertamento in ordine alla Segnalazione.

In caso di Segnalazione trasmessa in formato cartaceo, la documentazione originale è custodita dal Gestore in archivio riservato, con separazione tra i dati identificativi del Segnalante e il contenuto della Segnalazione, secondo il principio della doppia busta chiusa.

I fascicoli cartacei sono conservati in armadio chiuso a chiave, accessibile esclusivamente al Gestore o, in caso di sostituzione formalmente disposta, al sostituto per il periodo strettamente necessario.

Qualora sia istituito un Registro delle Segnalazioni, anche in formato elettronico, lo stesso contiene esclusivamente le informazioni necessarie alla tracciabilità della Segnalazione, mediante attribuzione di un codice identificativo, senza indicazione diretta dei nominativi del Segnalante. Il Registro, se tenuto in formato elettronico, è protetto da credenziali di accesso riservate.

Del pari, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica ed il Registro delle Segnalazioni sono custoditi dal Gestore, nel rispetto degli opportuni livelli di sicurezza in relazione al rischio di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica rivelazione e accesso alle informazioni da parte di soggetti non autorizzati.



7.2 Canale esterno di Segnalazione (ANAC), divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità competente

Le modalità attraverso cui il Segnalante può effettuare la Segnalazione esterna all'ANAC sono definite da quest'ultima e indicate sul sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/>, in una sezione dedicata.

Più precisamente, è consentito effettuare direttamente una divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023, in via residuale, qualora:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito¹⁰;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza;

¹⁰ Si tratta delle ipotesi in cui il soggetto non abbia ricevuto tempestivo riscontro, non sia stata effettuata l'attività istruttoria o non sia stato comunicato l'esito al segnalante nei termini prescritti.

L'eventuale ritardo o omissione di una o più delle fasi della gestione della segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare del Gestore e potrebbero determinare la comminazione di sanzioni amministrative nei confronti delle Società da parte dell'ANAC (cfr. art. 21 del D.Lgs. n. 24 del 2023).



- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
- la Segnalazione è relativa a violazioni diverse da quelle di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, per le quali è previsto solo il canale interno;
- per ragioni organizzative o per impossibilità oggettiva di assicurare una gestione indipendente e imparziale della Segnalazione – ivi inclusa l'ipotesi in cui versi in conflitto di interessi anche del soggetto eventualmente individuato quale sostituto – non sia possibile garantire un adeguato presidio interno;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I Segnalanti possono, inoltre, effettuare direttamente una divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023¹¹, in via residuale, quando:

¹¹*1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore



- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa¹².

Il Decreto riconosce, infine, ai soggetti tutelati la facoltà di rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria competente per presentare denuncia in relazione a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, come definito nella presente Procedura.

Resta fermo che l'ambito oggettivo delle Segnalazioni disciplinate dal Decreto può comprendere anche violazioni diverse da fatti costituenti reato, mentre il ricorso all'Autorità giudiziaria attiene, di regola, a condotte penalmente rilevanti o a fatti suscettibili di accertamento in sede giurisdizionale.

che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia" (art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023).

¹² Cfr. Procedura *Whistleblowing* ANAC 2023.



7.3. Misure di protezione e procedura di Segnalazione delle ritorsioni

Nei confronti del *whistleblower* che effettua una Segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Ed appunto, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato¹³.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

¹³ Il Segnalante è, inoltre, tutelato nel caso in cui attraverso la Segnalazione riveli "per giusta causa" notizie o fatti coperti da segreto d'ufficio, aziendale o professionale o violi il dovere di lealtà o fedeltà, configurandosi in tale modo un'esimente per i reati di cui agli artt. 326-622-623 c.p.



- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, del pari, spetta all'Autorità giudiziaria. Una volta che il Segnalante provi di aver effettuato una Segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo,



spetta al Datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla Segnalazione¹⁴.

A tal fine, è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del Segnalante¹⁵.

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

¹⁴ È stabilita pertanto un'inversione dell'onere probatorio (art. 17 D. Lgs. 24/2023). L'onere di provare che la misura intrapresa è motivata da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia grava sulla Società e su colui che li ha posti in essere.

¹⁵ Cfr. Procedura *Whistleblowing* ANAC.



Le modalità attraverso cui il Segnalante - o altro soggetto tra quelli sopra indicati - può effettuare la comunicazione delle ritorsioni all'ANAC sono definite da quest'ultima e indicate nel sito dell'ANAC, in una sezione dedicata.

La Società provvede ad applicare le sanzioni disciplinari adeguate nel caso in cui vengano accertate misure ritorsive a danno del Segnalante o delle persone coinvolte nella Segnalazione.

8. Tutela della riservatezza del Segnalante

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni - interne o esterne - ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione.

Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al Decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal Decreto, per rivelare l'identità del Segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:



- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa¹⁶.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, inoltre, l'accesso alla documentazione relativa alle Segnalazioni ed alle attività di istruttoria è consentito al solo Gestore delle Segnalazioni.

Il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a tutti gli elementi della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

¹⁶ Cfr. art. 12 ("Obblighi di riservatezza") del D.Lgs. n. 24 del 2023.



Il trattamento di tali elementi va, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Più specificamente, le misure di protezione si applicano anche:

- ✓ al facilitatore che in qualità di persona fisica assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- ✓ alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



Con riguardo alle specifiche tutele apprestate dal sistema di segnalazione implementato dalla società LEAT S.p.A. e dai canali di segnalazione istituiti, oltre a quanto fin qui evidenziato, si fa presente quanto segue:

- Nel caso di ricezione della Segnalazione con modalità informatiche, la tutela apprestata si sostanzia nella predisposizione di una piattaforma che utilizza un protocollo di crittografia idoneo a garantire una tutela rafforzata della riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della documentazione ivi allegata.

Attraverso il suddetto protocollo di crittografia, i dati identificativi del Segnalante vengono segregati in una Sezione dedicata della piattaforma, accessibile solo al Gestore.

La Piattaforma consente, attraverso una procedura informatizzata di compilazione guidata, di effettuare ed inviare una Segnalazione *whistleblowing* completa degli elementi e delle informazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 24 del 2023 e nelle Linee Guida ANAC.

Tale piattaforma, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, consente alla Società di garantire la massima tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione allegata, in quanto provvede all'immediata cifratura della Segnalazione attraverso l'utilizzo di strumenti e di un protocollo di crittografia che ne assicurano l'inalterabilità. Alla Piattaforma informatica si accede direttamente e senza registrazione, tramite l'apposita sezione del sito istituzionale della Società.



- Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea, la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:
 - la segnalazione è consegnata al Gestore in doppia busta chiusa: una prima busta contenente i dati identificativi del Segnalante (senza allegare copia del documento di identità, in conformità alle indicazioni ANAC); una seconda busta contenente il testo della segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, senza apertura da parte di soggetti diversi dal Gestore o dal suo eventuale sostituto formalmente nominato;
 - i dati identificativi del Segnalante sono conservati separatamente dal contenuto della segnalazione, in coerenza con il principio di minimizzazione;
 - la documentazione è custodita in un fascicolo riservato, collocato in armadio chiuso a chiave, accessibile esclusivamente al Gestore della segnalazione (o al sostituto formalmente nominato), nel rispetto delle misure di sicurezza e della normativa privacy.

- Nel caso di Segnalazione orale mediante incontro diretto, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione. Resta fermo che, laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere



sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.

9. Esclusione della tutela

Al Segnalante non vengono garantite le tutele previste qualora la Segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa grave.

Tale comportamento potrà dare luogo anche ad un procedimento disciplinare o ad azioni legali nei suoi confronti nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Penale e del Codice Civile¹⁷.

10. Tutela del Segnalato

Il Segnalato è la persona fisica o giuridica a cui si fa riferimento in una Segnalazione come responsabile della presunta infrazione o condotta illecita.

La tutela dell'identità della persona menzionata nella Segnalazione deve essere garantita dai soggetti della Società, dal Gestore, dall'ANAC, nonché dalle autorità amministrative cui vengono trasmesse le Segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

¹⁷ Ed infatti, le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (cfr. Indicazioni ANAC sul sito www.anticorruzione.it).



In occasione di ogni segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa privacy in merito al trattamento dei loro dati laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Tale soggetto non ha il diritto di essere informato della Segnalazione che lo riguarda, salvo che nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

Il Segnalato, inoltre, non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

A tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

Ed appunto, i segnalanti godono dei diritti di difesa normativamente e contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla Segnalazione.

11. Sistema disciplinare

Nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle disposizioni interne, la Società adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto



o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;

- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'adozione delle misure disciplinari avviene nel rispetto delle competenze previste dal sistema disciplinare adottato ai sensi del Modello 231. In particolare:

- per i dipendenti, i provvedimenti sono adottati dal Datore di Lavoro;
- qualora i fatti riguardino componenti del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione, le determinazioni di competenza sono assunte dai rispettivi Presidenti ovvero, nei casi previsti, dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito dal Modello 231.

Riguardo ai terzi (partner, fornitori, consulenti, agenti, ecc.), trovano applicazione i rimedi e le azioni di legge, oltre alle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.



12. Protezione dei dati personali

Nel corso del procedimento, il Titolare del trattamento dei dati (come definito dall'art. 4, Regolamento UE 2016/679) è la Società¹⁸.

Tra i compiti del Titolare del trattamento rientra quello di redigere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), volta ad analizzare i rischi a carico di tutte le figure coinvolte (*whistleblowers*, persone segnalate, terzi) e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla probabilità e alla gravità dei rischi individuati.

Il Gestore è nominato autorizzato al trattamento dei dati personali o Responsabile del trattamento, a seconda che, rispettivamente, sia un soggetto interno o esterno alla Società.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali, del D.Lgs. n. 24 del 2023 e delle Linee Guida ANAC, il Titolare del trattamento, i Responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

¹⁸ “I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del Decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato Decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” (art. 13, comma 4, del Decreto).

Occorre precisare che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Pertanto, ai sensi del Decreto, sono Titolari del trattamento i soggetti del settore pubblico e privato che istituiscono canali di Segnalazione interni ed ANAC nell'ambito del canale di Segnalazione esterno e le autorità competenti cui le Segnalazioni vengono trasmesse.



- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («**liceità, correttezza e trasparenza**»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.Lgs. n. 24 del 2023 («**limitazione della finalità**»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («**esattezza**»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione («**limitazione della conservazione**»).
- Rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. Segnalanti, segnalati, persone interessate dalla Segnalazione, facilitatori, ecc.) **un'informativa sul trattamento dei dati personali**, mediante la pubblicazione di documenti informativi tramite sito web, piattaforma, etc. Non devono



invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla Segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto Segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa *ad hoc*.

- Assicurare l'aggiornamento del **registro delle attività di trattamento**, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle Segnalazioni.
- Garantire il **divieto di tracciamento dei canali di Segnalazione**. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di Segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla Segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del Segnalante.
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i



diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni e del canale esterno di segnalazione è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al principio di integrità e riservatezza.

- Effettuare, nella fase di progettazione del canale di Segnalazione, e dunque prima dell'inizio del trattamento, **una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE) 679/2016**, in quanto il trattamento delle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.

Le Segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali¹⁹.

¹⁹ Cfr. le seguenti disposizioni: art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 "Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento" ai sensi del quale "Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri"; art. 32, par. 4, del medesimo Regolamento, ai sensi del quale: "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione".



Per ulteriori dettagli, si fa rinvio all'Informativa *privacy whistleblowing* di LEAT S.p.A., pubblicata sul sito istituzionale della Società, sulla rete intranet nonché affissa sulla bacheca aziendale.

o degli Stati membri”; art. 2-quaterdecies “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. “1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”.